

Enti non commerciali, tempi più lunghi per i modelli Intra12

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

Slitta l' adempimento legato alle dichiarazioni in scadenza tra l' 8 marzo e il 31 maggio Anche la presentazione dei modelli Intra12, con i quali gli enti non commerciali senza attività d' impresa devono dichiarare mensilmente gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia, slitta al 30 giugno 2020. La precisazione è contenuta nella circolare n. 11 del 6 maggio scorso, con la quale l' Agenzia delle entrate ha risposto a numerosi quesiti sulle misure straordinarie emanate per fronteggiare l' emergenza sanitaria. Va evidenziato che la sospensione e proroga, in base all' art. 62, comma 1, del dl n. 18/2020, riguarda soltanto l' adempimento della presentazione delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso fra l' 8 marzo e il 31 maggio 2020, vale a dire i modelli relativi agli acquisti effettuati nei mesi di febbraio, marzo, aprile, ma non il pagamento dell' Iva dovuta. Per il pagamento, occorre invece fare riferimento alle disposizioni dell' art. 11 del dl n. 23/2020, che prevede la possibilità di versare in unica soluzione, oppure in quattro rate mensili da tale data: a) per i contribuenti degli 11 comuni della prima «zona rossa» del lombardo-veneto, i versamenti in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020; b) per alcune categorie di contribuenti (es. imprese maggiormente colpite dall' emergenza, imprese turistico-ricettive, associazioni sportive, ecc.) i versamenti in scadenza a marzo



2020; c) per imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni nel periodo precedente (requisito non richiesto per i contribuenti delle province di Bg, Cr, Lo e Pc), i versamenti in scadenza tra l' 8 e il 31 marzo 2020; d) per le imprese e lavoratori autonomi con calo di fatturato a marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell' anno 2019, i versamenti in scadenza nei mesi di marzo e/o aprile; e) per gli enti non commerciali che svolgono attività d' interesse generale non in regime d' impresa, i versamenti in scadenza nei mesi di marzo e aprile. Ma vediamo la funzione e le procedure della dichiarazione Intra12. Gli acquisti intraUe degli enti non commerciali. La tassazione Iva degli scambi intracomunitari B2C, al contrario degli scambi tra imprese, avviene in via di principio del paese del fornitore. Allo scopo di prevenire distorsioni del mercato, è però prevista una deroga per gli enti non commerciali, i quali, anche quando non svolgono attività d' impresa, sono parificati alle imprese e, quindi, sono tenuti a versare l' Iva nel paese di destinazione. Nella normativa nazionale, questa deroga si rinviene anzitutto nell' art. 38, comma 1, del dl n. 331/93, secondo cui l' Iva si applica agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da soggetti operanti nell' esercizio dell' impresa, dell' arte o della professione «o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma» del dpr 633/72», soggetti passivi d' imposta nel territorio dello stato. Ciò significa che gli enti non commerciali che svolgono un' attività d' impresa devono applicare l' Iva sugli acquisti intracomunitari, anche se effettuati al di fuori della sfera commerciale. In secondo luogo, il comma 3, lett. c), dello stesso articolo 38, estendendo la nozione di acquisti intracomunitari, considera tali anche quelli effettuati da enti, associazioni o altre organizzazioni «non soggetti passivi d' imposta», ossia da enti che non svolgono alcuna attività d' impresa e pertanto non hanno, di norma, nulla a che vedere con gli adempimenti Iva. Ecco, quindi, che le organizzazioni di persone (enti, associazioni ecc.) non esercenti attività d' impresa diventano soggetti passivi dell' Iva, limitatamente agli acquisti di beni effettuati presso altri stati membri. Per ragioni di semplificazione, tuttavia, allo scopo di non gravare di adempimenti i soggetti che effettuano operazioni di modesta rilevanza economica, è stata prevista una soglia annua di esenzione di 10 mila euro. A completamento del quadro, l' art. 38, comma 3, lett. d), stabilisce che si considera acquisto intracomunitario anche l' introduzione nel territorio dello stato, da parte o per conto degli enti non soggetti passivi, di beni che essi hanno precedentemente importato in altro stato membro. Questa disposizione mira a evitare che l' ente localizzi le importazioni da paesi terzi presso gli stati Ue nei quali l' aliquota Iva è più bassa: anche il successivo

trasferimento dei beni in Italia, infatti, darà luogo all' applicazione dell' imposta. In tal caso, però, allo scopo di evitare la doppia tassazione, l' ente ha diritto al rimborso dell' imposta assolta nel paese membro di importazione. Analogo trattamento, ovviamente, si applica anche agli enti non commerciali soggetti passivi, i quali, quando trasferiscono in Italia beni provenienti da un altro stato membro, realizzano un trasferimento «a se stessi», assimilato a un acquisto intracomunitario ai sensi della lettera b) del comma 3 dell' art. 38. In definitiva, il legislatore comunitario, per tutelare l' equilibrio del mercato, ha ritenuto di assimilare comunque tali enti alle imprese ai fini della tassazione «a destinazione» degli scambi intracomunitari. Evidenti motivi di semplificazione, tuttavia, hanno indotto a prevedere, nei confronti degli enti che non svolgono alcuna attività d' impresa e non sono, pertanto, soggetti passivi dell' Iva, un limite al di sotto del quale essi possono evitare la tassazione «a destinazione» e pagare invece l' Iva al fornitore, come i privati consumatori persone fisiche. © Riproduzione riservata.